



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

Dentro la Notizia

21/2010

Settembre/1/ 2010(*)

6 Settembre 2010

LO SCORSO 29 LUGLIO, ORGANIZZATO DALL'ASSESSORE NAPPI, SI E' SVOLTO PRESSO IL SETTORE O.R.ME.L. DELLA REGIONE CAMPANIA, UNA RIUNIONE MONOTEMATICA SUL TEMA DELL'ISCRIZIONE NELLA LISTA DI MOBILITÀ DI LAVORATORI LICENZIATI DA AZIENDE CHE, PUR ESSENDОВI TENUTE, NON ATTIVANO LE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO. IL NOSTRO CPO ERA PRESENTE UNITAMENTE ALL'ANCL REGIONALE AVENDO RICEVUTO L'INVITO DELL'ASSESSORE NAPPI.

Il 15 Luglio scorso, durante il Convegno al Ramada sugli Ammortizzatori Sociali, l'Assessore Regionale al Lavoro ed alla Formazione, Prof. Avv. Severino Nappi, aveva

espresso lusinghieri apprezzamenti alla nostra Categoria affermando di voler contare molto sul nostro ruolo di Operatori Sociali al servizio dello Stato, Imprese e Lavoratori nonché cassa di risonanza delle preoccupazioni e problematiche delle piccole e medie imprese che, in genere, conoscono solo i loro professionisti (noi consulenti) e molto ma molto meno le associazioni dei datori di lavoro.

Da qui un espresso e rituale invito, successivamente pervenuto al CPO di Napoli ed all'ANCL Regionale, per partecipare ad una riunione presso il settore O.R.ME.L. il 29 Luglio 2010 in materia di "Mobilità"

In rappresentanza del Consiglio provinciale dell'Ordine Napoli vi ha partecipato il collega Vincenzo Balzano mentre l'ANCL Regionale è stata rappresentata dai Colleghi Maurizio Buonocore e Carlo Cardinale, neo Presidente dell'Ordine di Avellino.

Alla presenza della Commissione Regionale per il lavoro presieduta dall'Assessore Nappi sono state esposte ed affrontate **alcune problematiche relative ai lavoratori in mobilità.**

L'elemento di maggiore criticità che ha voluto seduti al tavolo della Commissione Regionale anche i Consulenti del Lavoro assieme ai Dottori Commercialisti, questi ultimi ugualmente invitati, ***riguarda il comportamento di molte aziende che, pur in possesso dei requisiti occupazionali previsti dalla vigente normativa in materia, nei casi di licenziamento collettivo non attivano la procedura di cui al combinato disposto dagli artt. 4 e 24 della L. 223/91. Ciò nella convinzione, ovviamente errata, che, non avendo i lavoratori diritto all'indennità di mobilità siccome l'inquadramento previdenziale le esclude dall'area di applicazione della normativa della Cassa integrazione guadagni, non è necessario che essa venga attivata. Trattasi per lo più di aziende appartenenti ai settori del commercio, servizi o edilizia.***

A seguito dei licenziamenti così effettuati spesso i lavoratori presentano ai competenti Centri per l'Impiego le richieste di inserimento nella citata lista ai sensi della L. 236/93, art 4 (**iscrizione senza indennità**) e, verificata in fase istruttoria la mancata attivazione delle procedure, dette richieste vengono portate all'esame della Sottocommissione Mobilità, quali casi particolari.

Nel corso del dibattito che si è venuto a sviluppare è emerso un orientamento prevalente che ha visto alcune Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori investite dall'esigenza di non danneggiare i lavoratori interessati partendo dal presupposto che essi non hanno alcuna colpa né responsabilità in

ordine alla mancata adozione delle procedure da parte dei loro datori di lavoro. Ma è emersa anche la forte preoccupazione che una prolungata interpretazione delle norme in vigore, orientata a maggior tutela dei soggetti interessati siccome l'iscrizione nella lista rende più agevole una eventuale ricollocazione, possa determinare il protrarsi di comportamenti di routine da parte di quelle aziende che operano i licenziamenti senza rispettare la specifica disciplina.

Ecco, in effetti, il vero substrato dell'incontro e della nostra partecipazione.

Al fine di ricercare una soluzione dignitosa al problema, alcuni componenti la Commissione hanno anche avviato, *motu proprio*, un'indagine presso gli Uffici competenti di altre Regioni per verificare gli orientamenti ed i comportamenti da queste utilizzati in presenza di situazioni analoghe. **Guaio in comune mezzo gaudio! La Regione Campania non è la sola a dover gestire tali problematiche.**

La condotta delle altre Commissioni Regionali. che, in casi del genere, propende per il riconoscimento della iscrizione nella lista di mobilità di lavoratori licenziati a seguito di "cessazione di attività", è stata giustificata dalla circostanza dell'esistenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 6/99 e da sentenze di tribunali che impongono l'iscrizione nelle liste di mobilità anche quando i datori di lavoro, pur effettuando un licenziamento in ambito collettivo, non abbiano attivato la procedura.

Considerata l'importanza della questione, la Commissione ha inteso, anche attraverso il coinvolgimento del nostro Ordine Professionale, avviare un impulso di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle aziende e degli operatori del settore affinché nei casi di licenziamento collettivo siano poste in essere le corrette procedure, così evitando sia contenziosi legali in riferimento a quanto disposto dall'art. 5 – comma 3 – della L.223/91, sia possibili penalizzazioni dei lavoratori che subirebbero, da tali comportamenti omissivi, un duplice danno, economico ed occupazionale.

Fermo restando che tale comportamento, di certo, non viene posto in essere da aziende assistite dai Consulenti del Lavoro, che conoscono fin troppo bene la legge 223/91 e successive modificazioni ed integrazioni, ci siamo impegnati alla presente doverosa informativa.

A tal proposito riteniamo utile ricordare a noi stessi che:

1. il diritto del lavoratore di poter essere iscritto nella lista di mobilità nasce da fonti normative ben precise. La legge 223/91 disciplina il diritto di iscrizione del lavoratore licenziato a seguito di una procedura il cui aspetto formale assume un'enorme rilevanza

giuridica; la legge 236/93 prevede il diritto di iscrizione solo in casi precisi. In altri casi, il lavoratore non ha diritto ad esservi inserito.

2. l'iscrizione del lavoratore nella lista di mobilità effettuata senza il puntuale rispetto delle citate normative ovvero senza l'esistenza dei presupposti che gliene assegnano il diritto genera non solo una disparità tra i soggetti disoccupati consistente nei diversi tempi di stazionamento nella lista stessa (**il lavoratore iscritto ai sensi della legge 236/93 vi staziona per tutto il periodo previsto dalla 223/91, a prescindere dall'anzianità aziendale ex art.16, legge 223/91**), ma anche una situazione di illegalità a dir poco "preoccupante" se si consideri che l'azienda che ne effettuerà l'assunzione potrebbe involontariamente rendersi beneficiaria, a seconda dei casi, di sgravi contributivi ex art. 8, co2 e 25 della legge 223/91.

3) Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9 della legge 223/91 è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta **o in violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12 ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 dell'art. 5 della stessa legge.** Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali.

4) il d.lgs. 8 aprile 2004, n. 110 "Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2004 ha modificato l'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, inserendo, dopo il comma 1, la disposizione che **estende a tutti i privati datori di lavoro non imprenditori** le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-*bis*, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3. La stessa norma precisa che i lavoratori licenziati **da datori di lavoro non imprenditori** vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 7 e che **agli stessi non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.**

5) La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, della Legge 223/91 ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. Solo in questo caso si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.

6) Le disposizioni di cui al citato D.Lgs. 110/2004 si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori intendano cessare l'attività.

Durante lo svolgimento della predetta riunione abbiamo preso atto che di fronte a situazioni occupazionali talmente congestionate, come quelle che si rilevano dai dati in possesso della Regione Campania, **ogni soluzione politicamente tendente a non peggiorare i precari equilibri territoriali esistenti entra a far parte della coscienza degli operatori responsabili chiamati a svolgere ruoli istituzionali.**

Una cosa è certa: la Commissione Regionale per il Lavoro della Campania non intende dover ulteriormente affrontare problematiche di tal genere per cui ha chiesto ai Presidenti dei Consigli provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, dei Dottori Commercialisti della Campania e relative Associazioni sindacali di fornire ai loro iscritti una precisa informazione al fine di evitare eventuali comportamenti "irrituali" riconducibili ad una non chiara interpretazione della intricata normativa riguardante l'istituto della mobilità.

Il perpetrarsi di situazioni come quelle discusse nel corso della riunione monotematica del 29 luglio u.s. indurrà la Commissione a non prendere più in considerazione l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da Aziende datrici di lavoro che, rientrando nei limiti numerici di applicazione della vigente normativa in materia di licenziamenti collettivi, non abbiano eseguito la prevista procedura.

In quanto parte invitata e non costituente l'Organo regionale in parola, non abbiamo ritenuto effettuare minimamente alcuna considerazione in ordine alle decisioni assunte dalla Commissione, basterebbe cambiare le schede di accompagnamento!!!!

Per quanto concerne la richiesta di collaborazione, detto fatto.

Ecco dunque l'invito rivolto, solo rituale ben conoscendo che colleghi consulenti giammai potrebbero comportarsi professionalmente in questo modo, a tutti i Colleghi iscritti all'Albo dell'Ordine del Cdl di Napoli di curare, con la massima attenzione, tutte le pratiche che attengono a licenziamenti individuali plurimi effettuati da aziende aventi meno di 15 dipendenti nonché licenziamenti collettivi effettuati da aziende che non rientrano nell'area di applicazione della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale.

Come si ha motivo di considerare all'evolversi di questa lettura, viene lentamente ad affermarsi la teoria secondo la quale con la partecipazione dei Consulenti del Lavoro e degli altri professionisti abilitati a tavoli Tecnici all'uopo costituiti, gli interventi regionali nelle politiche del lavoro potranno essere

promossi attraverso più efficaci e capillarmente diffusi strumenti di comunicazione per raggiungere direttamente sul territorio tutti gli operatori del settore e, attraverso loro, le aziende. Non solo! Vi è necessità di promuovere urgentemente misure volte a favorire lo sviluppo economico territoriale assieme allo sviluppo e la qualificazione dell'occupazione.

Quella dei professionisti è una risorsa che la Regione Campania non può continuare ad ignorare, atteso che conta un considerevole numero di abilitati che vivono un contatto diretto con circa l'80% delle imprese operanti sul territorio. Il sistema informativo del nostro Consiglio Provinciale è del tutto considerevole: c'è un portale internet che offre aggiornamenti informativi, una pubblicistica con circolari ed interpellì, una newsletter per gli iscritti all'Ordine, una circolare mensile *on line* con immediati approfondimenti sulle più importanti novità legislative che riguardano la materia del lavoro, mercato del lavoro compreso. Vi è poi il grande archivio storico lavorato da ciascun Consulente del Lavoro che comprende dati sia aziendali che dei lavoratori.

E' facile immaginare come, attraverso un rapporto sinergico, non solo informativo ma anche consultorio, consulenziale e partecipativo tra l'Assessorato al Lavoro della Regione Campania ed i Consigli provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro operanti sul territorio, sia possibile migliorare sia la conoscenza del mercato del lavoro regionale sia la possibilità da parte dell'Assessorato stesso di poterlo governare.

Auspichiamo che quello del 29 luglio 2010 non sia stato semplicemente un invito circostanziale bensì l'inizio di una nuova pagina di cultura politico-sociale nel rapporto Regione Campania - Ordini Professionali, anche in vista di un ormai prossimo federalismo.

Ad maiora.

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori.